

Il diritto animale globale come categoria giuridica emergente

Letizia Mingardo

*Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto –
Università degli Studi di Padova*

Abstract: Global animal law can be defined as the sum of legal rules and principles governing the interactions between humans and animals, on a domestic, local, regional, and international level. Global animal law reacts to the mismatch between almost exclusively national animal-related legislation on the one hand, and the global dimension of the animal issue on the other hand. In fact, the merely national regulation of animal health and welfare within the states' boundaries insufficiently faces the challenges of globalisation. For instance, animal use creates global problems ranging from climate and soil degradation over antimicrobial resistance to food insecurity. This mismatch often gives rise to an animal health and welfare gap. From a practical point of view, this requires a global law response, recently supported by the raising ideals of one health and one welfare. At first sight, one health and one welfare are collaborative, multi-sectorial, and trans-disciplinary approaches (working at local and global level) to achieve optimal health and well-being outcomes recognizing the interconnections between people, animals, plants and their shared environment. More deeply, they can show the entropy of normative systems, by promoting the integration between natural environments and human (and non human) social systems from a systemic perspective, also through the contribution of scientific thinking to the development of theoretical, philosophical and legal debate. From a critical perspective, the emerging concept of global animal law may give new inputs to the reflection on current and future (a)spatiality of law and rights, by offering a special point of view on universality of (not only human) rights, globalisation of law and rights, planetary circulation of legal systems, and hybridisation of legal traditions on a planetary scale.

Keywords: *global animal law, animal welfare, animal health, postmodern law*

1. La promozione del benessere animale attraverso il diritto

Nell'ambito di quella che si può definire la 'svolta animale' (*'animal turn'*) in corso nelle scienze sociali¹, si sta ormai consolidando negli ambienti giuridici un vivo interesse, per quanto di nicchia, attorno agli 'studi di diritto animale globale' (*'global legal animal studies'* o *'studies in global animal law'*)².

Si tratta di ricerche che, pur prendendo le mosse da una non nuova attenzione che discipline quali la filosofia morale, la filosofia del diritto e, più recentemente, la bioetica e il biodiritto tributano ai temi della soggettività morale e giuridica degli animali³, presentano dei tratti originali. Da un lato, infatti, tali studi avanzano una esegesi *de iure condito* delle fonti del diritto animale, inteso come quello specifico plesso di norme regolatrici della interazione fra esseri umani e animali, alla luce di una interpretazione sistematica su scala globale. Già qui si può riscontrare una significativa novità nell'ambito degli studi di diritto positivo, sino ad ora poco inclini a riconoscere una identità di materia a simili campi di indagine. Di più, va segnalata la peculiare contestualizzazione dell'analisi, che assume l'avvento della globalizzazione (economica, sociale, culturale, giuridica) come fattore determinante la produzione, l'applicazione e l'interpretazione di ogni norma giuridica, in riferimento sia al livello ordinamentale entro cui questa si colloca, sia ai livelli infra(o sovra) ordinati con cui essa può rapportarsi, anche in relazione ad altri ordinamenti concorrenti.

Dall'altro lato, negli studi di diritto animale globale si trovano spesso velati inviti o espresse proposte *de iure condendo*, sulla scorta dell'assunto che sia *necessario* concepire il diritto animale contemporaneo come globale o transnazionale (cioè inevitabilmente destinato ad operare o avere ripercussioni oltre i confini nazionali –transfrontaliero– e su più livelli ordinamentali –multilivello–), perché possa essere efficacemente ed effettivamente rivolto alla tutela del benessere degli animali, e del pianeta. Questo afflato programmatico sposta, dunque, il diritto animale globale dal piano più sopra esposto, rivolto alla elaborazione di una scienza del diritto positivo animale (e di una complementare teoria generale del diritto animale), per coinvolgere considerazioni di politica del diritto, ruotanti attorno all'ideale di promozione del 'benessere animale' (*'animal welfare'*)⁴.

Tale ultimo concetto si riferisce alla qualità delle condizioni di vita e di morte degli animali in quanto detenuti, posseduti, scambiati, sfruttati o uccisi dagli esseri umani. Sebbene presto riconosciuta come fortemente determi-

¹ Ritvo 2007.

² Peters 2020, Peters 2020a, Kalof 2017.

³ Castignone e Lombardi Vallauri 2012.

⁴ Peters 2016.

nata anche da componenti culturali, etiche, filosofiche e religiose, la nozione di ‘benessere animale’ è emersa in seno alla comunità degli scienziati della natura, col proposito di mitigare la sofferenza degli animali preservandone l’uso economico e non (si pensi ai benefici ricavabili dagli animali in termini affettivi, terapeutici e/o di intrattenimento)⁵.

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, il *British Farm Animal Welfare Council* ha ideato e sviluppato le ‘cinque libertà’ (*five freedoms*) per gli animali:

1. la libertà dalla fame e dalla sete, grazie a un pronto accesso ad acqua fresca e una dieta pensata per mantenere vigore e piena salute;
2. a libertà dal disagio, grazie alla fornitura di spazi di vita congrui, comprese zone in cui ripararsi e in cui riposarsi confortevolmente;
3. la libertà da lesioni, dolore e malattia, sia in via preventiva, che tramite un rapido accesso a diagnosi e cure;
4. a libertà di esprimere un comportamento normale, in quanto conforme alla propria natura, grazie alla fornitura di un ambiente di vita appropriato, in strutture adeguate, in compagnia di animali dello stesso tipo;
5. a libertà dalla paura e dall’angoscia, con la garanzia di condizioni di vita che evitino la sofferenza mentale.

Le cinque libertà sono state diffusamente accettate come principi fondamentali del benessere animale. Sebbene non forniscano indicazioni dettagliate sul trattamento e la cura degli animali, delineano una utile cornice entro la quale valutare se i bisogni basilari degli animali siano soddisfatti in ambienti quali gli allevamenti, i mercati, gli zoo, o in operazioni quali quelle di trasporto o macellazione⁶.

In alcuni Paesi, esse sono state incluse nella legislazione nazionale, acquisendo così valore giuridico. Ad esempio, nell’*Animal Welfare Act* della Nuova Zelanda (1999) sono state sfruttate per la definizione del concetto di “*physical, health, and behavioural needs*” degli animali (sez. 4); nella *Ley sobre el bienestar de los animales* della Costa Rica (1994) sono state considerate “*condiciones básicas para el bienestar de los animales*” (art. 3).

Le cinque libertà sono state riprese e incorporate anche in accordi regionali quali la *Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti* (1976), ratificata dall’Italia nel 1986, dove sono state espanse per ampliare il più possibile le disposizioni ivi contenute *in favor animalis*.

Spostandosi dal piano della normativa giuridica a quello della regolamentazione tecnica, vale la pena menzionare l’espreso riferimento alle cinque lib-

⁵ de Mori 2012, Fraser 2008.

⁶ Vapnek e Chapman 2010, 6 ss.

ertà contenuto in varie edizioni del *Terrestrial Animal Health Code* della *World Organization for Animal Health* (WHO, ex OIE), ossia la principale autorità internazionale in materia di definizione di *standards* tecnici per pratiche veterinarie⁷. In particolare, l'attuale trentesima edizione del 2022 definisce all'art. 7.1.2 le *five freedoms* quali “*guiding principles for animal welfare*”.

Tale documento è particolarmente significativo, perché rappresentativo anche della tendenza del più recente sviluppo della regolamentazione in tema di benessere animale, per la quale il richiamo a principi generali viene effettuato secondo un approccio dichiaratamente *science based*.

Nell'art. 7.1.3, ad esempio, si riconosce che “*the scientific assessment of animal welfare has progressed rapidly in recent years and forms the basis of these recommendations*”. Nell'art. 7.1.4 si prosegue dicendo che:

Recommendations should, whenever possible, define explicit targets or thresholds that should be met for animal-based measures. Such target values should be based on relevant science and experience of experts. In addition to animal-based measures, resource-based measures and management-based measures may be used and should be defined on the basis of science and expert experience showing that a welfare outcome is clearly linked to a resource or to a management procedure.

La scienza di primo riferimento risulta essere la scienza del benessere animale (*welfare animal science*), multidisciplinare ed interdisciplinare, che combina discipline come etologia, fisiologia dello stress, alimentazione, genetica e medicina veterinaria per determinare come le attività più varie possano pregiudicare il benessere degli animali⁸.

Questa base scientifica rafforza il nesso concettuale tra la salute degli animali (*animal health*) e il loro benessere (*animal welfare*), come testimonia, ad esempio, l'art. 7.1.2 del *Terrestrial Animal Health Code*: “*there is a critical relationship between animal health and animal welfare*”.

Di più, essa contribuisce ad alimentare un diffuso consenso circa l'intima connessione delle seguenti tre dimensioni del benessere animale: lo stato di salute degli animali; il loro stato affettivo; l'attenzione alle loro condizioni naturali di vita⁹. Tale processo di ‘aggiustamento concettuale’ traspare dall'articolo 7.1.1, laddove riporta la seguente definizione di *animal welfare*:

Animal welfare means the physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies.

An animal experiences good welfare if the animal is healthy, comfortable, well nourished, safe, is not suffering from unpleasant states such

⁷ Per un approfondimento sulla WOA, Vapnek e Chapman 2010, 13 ss.

⁸ de Mori 2012.

⁹ Fraser 2008.

as pain, fear and distress, and is able to express behaviours that are important for its physical and mental state.

Good animal welfare requires disease prevention and appropriate veterinary care, shelter, management and nutrition, a stimulating and safe environment, humane handling and humane slaughter or killing. While animal welfare refers to the state of the animal, the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment.

Sul piano della normativa propriamente giuridica, un esempio coerente può essere reperito a livello nazionale nella *Legge federale sulla protezione degli animali* (2005) della Svizzera, il cui art. 3, lett. b) dispone che:

Il benessere dell'animale ... è garantito segnatamente se:

1. le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
3. l'animale è clinicamente sano,
4. si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà.

Sulla scorta di questo consolidamento del concetto di *animal welfare*, l'approccio *science based* aiuta legislatori e regolatori a calibrare il parametro del 'buon senso' o del 'senso comune' nella valutazione etico-giuridica degli usi che gli uomini fanno degli animali, e a prendere le distanze dalla tendenza a non considerare dal punto di vista del benessere degli animali pratiche ritenute 'tradizionali' o 'naturali'¹⁰.

Entro la cornice degli studi di diritto animale globale, il diritto viene visto, dunque, come uno strumento in grado di promuovere (auspicabilmente) oppure abbattere (deprecabilmente) il benessere animale, a seconda che esso attivi meccanismi e strategie per migliorare la situazione degli animali, o, al contrario, abiliti l'inflizione o la perpetuazione di sofferenze e crudeltà nei loro confronti.

2. Il diritto animale globale e le sue prospettive

Il punto di partenza degli studi di diritto animale globale è l'osservazione dello scarto tra lo stato di fatto esistente in tema di trattamento degli animali e la sua regolamentazione. Infatti, da un lato, si assiste a una elevatissima diffusione su scala planetaria di quasi tutte le pratiche umane che coinvolgono gli animali, e che spesso, data l'interconnessione globale che caratterizza il

¹⁰ Fraser 2005.

nostro vivere, hanno inevitabili ripercussioni di ordine non solo legale, ma anche etico-sociale, e financo ambientale, oltre i meri confini nazionali.

Si pensi, solo per fare degli esempi, alla produzione di cibo attraverso gli allevamenti intensivi, alla produzione di vestiti o abbigliamento con materie di origine animale, al commercio (internazionale e non) di animali, all'uso degli animali nella ricerca scientifica, alla caccia, allo sfruttamento degli animali per lavoro, intrattenimento, sport, alla convivenza con gli animali d'affezione. E si pensi, ad ulteriore titolo di esempio, a quanto questi ed altri usi degli animali possano provocare problemi di portata globale in termini di degradazione del suolo, deforestazione, diffusione di specie aliene invasive, minaccia agli *habitat* naturali e alla biodiversità, cambiamento climatico, resistenza antimicrobica, rischi pandemici, minacce alla sicurezza alimentare e biologica.

Dall'altro lato, però, occorre segnalare la scarsità di una regolamentazione che a livello globale prenda posizione in modo uniforme sulle molte e comuni problematiche (non solo) giuridiche che, per l'appunto, tali pratiche originano, e la pressoché totale inesistenza di una normativa globale espressamente indirizzata alla tutela del benessere animale. A livello internazionale, difatti, mancano strumenti di *hard law*, come i trattati internazionali, che si occupino direttamente e specificamente del benessere degli animali¹¹.

Tuttavia, esistono altre forme di regolamentazione, non giuridiche *stricto sensu*, che appartengono alla categoria della *soft law*, come gli *standards* prodotti da organizzazioni internazionali quali la già citata *World Organization for Animal Health*, le dichiarazioni su diritti, salute e benessere degli animali, prodotte da organizzazioni non governative (ONG, o NGOs secondo l'acron-

¹¹ Peters 2016, Peters 2020a. Anne Peters, direttore e membro scientifico del *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law*, nonché professore presso l'Università di Heidelberg, la Libera Università di Berlino, l'Università di Basilea, e *William C. Cook Global Law Professor* presso la *Michigan Law School*, è uno dei massimi esponenti degli studi di diritto animale globale. I suoi interessi di ricerca si concentrano sul diritto internazionale pubblico e la sua storia, il diritto animale globale, la *governance* globale, il costituzionalismo globale e lo *status* degli esseri umani (e non) nel diritto internazionale. Ha speso il suo *expertise* anche come professionista legale ed avvocato esperto di diritto internazionale, nonché come membro di comitati scientifici, esecutivi e direttivi in seno a numerose istituzioni e società scientifiche.

imo inglese)¹², e i codici di condotta industriali¹³. Esse possono influenzare la produzione, l'applicazione e l'interpretazione delle norme giuridiche esistenti anche a livello nazionale, contribuendo al dibattito su eventuali riforme legislative, alla formazione di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di benessere animale e, con ciò, al consolidamento di una sensibilità giuridica *animal oriented*.

Guardando alla presenza di queste particolari fonti anche nei campi del diritto dell'ambiente, della normativa in materia di protezione degli *habitat* naturali e delle specie animali e vegetali, nonché della normativa in materia di diritti umani, incluso il diritto giurisprudenziale, si individua un *corpus* di regolamentazione al quale viene attribuito il nome di 'diritto animale globale'¹⁴.

Dall'indagine relativa a questo particolare oggetto non è escluso l'esame della normativa di carattere nazionale, alla ricerca di regole e principi comuni che possono emergere dalla comparazione tra diversi diritti nazionali, nonché tra questi e le soluzioni approntate in ordinamenti ad essi superiori.

Per diritto animale globale, dunque, si può intendere l'insieme di regole e principi giuridici, di origine sia statale che non, che disciplinano l'interazione tra uomo e (altri) animali, a livello nazionale, locale, regionale e internazionale¹⁵.

Inoltre, a riprova dell'approccio *science based* cui si accennava *supra*, gli studi di diritto animale globale tengono in considerazione anche i risultati delle ricerche nell'ambito delle scienze naturali, quali ad esempio la biologia, la fisiologia, l'etologia, specialmente per quanto riguarda l'individuazione delle capacità e dei bisogni degli animali, la comprensione della loro psicologia e del loro comportamento sociale¹⁶.

¹² Nel 1978, in occasione del cinquantesimo anniversario della *Universal Declaration on Human Rights*, e sulla falsariga di questa, fu elaborata una *Universal Declaration on Animal Rights* (UDAR), da parte di una coalizione di NGOs. Più recentemente, nel 2005, è stata elaborata la prima bozza della *Universal Declaration on Animal Welfare* (UDAW), per opera della *World Society for the Protection of Animals* (WSPA), ora *World Animal Protection* (WAP). Nel 2019 tale iniziativa è stata integrata nella (e superata dalla) proposta di una *United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP), da parte della *Global Animal Law GAL Association*, che mira ad ottenere entro il 2029 il supporto da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

¹³ Per un approfondimento sui codici di condotta industriali come forme di autocertificazione della conformità ai principi del benessere animale, e la loro rilevanza in termini etico-giuridici, Stucki 2020.

¹⁴ Peters 2020a.

¹⁵ Tra i vari livelli della regolamentazione non sussiste una netta separazione, ma piuttosto un continuo intreccio ed incrocio, tanto da suggerire l'immagine di una regolamentazione 'marmorizzata' come preferibile a quella, seppure più diffusa, di una regolamentazione 'multistrato'. Così Peters 2020a, 1.

¹⁶ Peters 2020, Peters 2020a, Kalof 2017.

Chiariti l'angolo visuale e il *framework* metodologico dei *global legal animal studies*, è arrivato il momento di osservare più in dettaglio alcuni dei loro risultati. Da questo punto di vista, ad uno sguardo d'insieme, emergono l'identificazione di almeno tre *trends* in atto negli ordinamenti nazionali, e una diffusa considerazione critica dello scenario internazionale.

A livello nazionale, il primo *trend* rilevabile riguarda la costituzionalizzazione della tutela degli animali, tramite l'innovativa inclusione, nelle Costituzioni nazionali, di un riferimento diretto o indiretto agli animali quali destinatari di particolari tutele. Ciò accade in un numero crescente di stati dell'Europa, compresa, recentemente, l'Italia¹⁷, ma anche in altre parti del mondo. Sulla scorta di questo esempio, in vari paesi è attualmente in corso un dibattito sulla opportunità di riformare le Costituzioni in questo senso.

Il secondo *trend* riguarda lo *status* giuridico degli animali e contempla la scelta, per ora limitata ad alcuni stati europei (tra cui Svizzera, Germania, Austria)¹⁸, di riformare la legislazione nazionale, a livello ordinario, in modo da rimuovere gli animali dalla categoria giuridica delle cose (*res*).

Nella tradizionale *summa divisio* fra 'cose' e 'persone', la cosa è un oggetto (ideale o materiale), che si qualifica come bene quando può formare oggetto di diritti (così, ad esempio, nel codice civile italiano, all'art. 810). La cosa è dunque vista come punto di riferimento oggettivo di una considerazione giuridica che è legata al diritto soggettivo dell'uomo su di essa. Gli animali sono stati tendenzialmente considerati, nella maggior parte delle tradizioni giuridiche dall'antichità in poi, oggetti di diritto, nella disponibilità dell'uomo, e non soggetti di diritto, dotati della capacità di 'avere diritti'¹⁹.

Vi è da tempo, però, un acceso dibattito in seno alle scienze umane, relativo alla soggettività morale e giuridica degli animali. Ci si chiede se gli animali, o alcuni di essi in particolare (come i primati), possano essere considerati 'persone', secondo il profilo morale e/o giuridico: 'persone non umane', 'persone animali'. E non solo isolati gli autori che propendono per una risposta affermativa²⁰.

Esiste anche un orientamento mediano, che colloca gli animali in una categoria intermedia tra le cose e le persone, in quanto 'esseri senzienti'

¹⁷ Sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione italiana, che ora stabilisce che la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni", Rescigno 2023. Per un approfondimento sulla tutela degli animali in Italia, in relazione al diritto ambientale nazionale, anche in raccordo al nuovo contesto costituzionale, Segat 2023.

¹⁸ Per un approfondimento, Shyam 2015.

¹⁹ Gasparin 2012, Favre 2010. Per una interessante disamina su un pensiero alternativo a questo paradigma dominante, in seno alla cultura occidentale moderna, Brett 2020.

²⁰ Classico il riferimento a Singer 1990. Su tutt'altre basi filosofiche, Spaemann 2005.

(*sentient beings*)²¹, che appare ad oggi il più idoneo ad essere accolto dagli ordinamenti giuridici senza radicali rotture di impianto sistematico, e che si sta, peraltro, timidamente diffondendo sia a livello nazionale che sovranazionale, ad esempio per quanto riguarda l'Unione Europea (si veda l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)²².

Il terzo *trend* è strettamente collegato al precedente e riguarda l'attivismo politico legato al movimento dei 'diritti degli animali' (*animal rights*)²³. Nell'arena politica nazionale di sempre più paesi nel mondo, non mancano gruppi partitici e non, associazioni e organizzazioni non governative che combattono per il riconoscimento di tali diritti, quali il diritto a non subire torture o il diritto alla libertà di movimento, operando attraverso la promozione di riforme legislative e/o attraverso la *strategic litigation* (l'avvio di processi giuridici al preciso scopo di creare precedenti giudiziari significativi)²⁴.

Quanto accade a livello nazionale è influenzato e influenza il livello internazionale, nell'ambito del quale gli studiosi di diritto animale globale lamentano la mancanza, come già accennato, di trattati specificamente dedicati al benessere animale, ma riconoscono all'interno del diritto internazionale ambientale²⁵, del diritto del commercio internazionale ed anche del diritto internazionale a tutela dei diritti umani, la presenza di formanti utili a ricostituire in via interpretativo-sistematica un nucleo rilevante di tutela dell'*animal welfare*, financo riconducibile al concetto di *animal rights*²⁶.

Nell'ambito del commercio internazionale, ad esempio, la tutela del benessere animale si trova spesso in conflitto con il principio del libero commercio. Così è accaduto nel caso dei prodotti derivanti dalla lavorazione della pelle delle foche, uccise, anche da cuccioli, a bastonate, per non rovinarne il manto con tagli e fori che altri strumenti offensivi potrebbero causare.

Nel 2010, Canada e Norvegia, tra i principali produttori ed esportatori di *seal products*, hanno impugnato di fronte alla *World Trade Organization* (WTO) il divieto di importazione dei loro prodotti stabilito dalla Unione Europea dal 2009. Nel 2014, il WTO *Appellate Body* ha confermato, seppure con

²¹ Sul concetto di *animal sentience*, Johnson, Fenton e Shriver 2020.

²² "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale" (art. 13 TFUE). Per un approfondimento del percorso normativo dell'*animal sentience*, Vapnek e Chapman 2010, 20 ss.

²³ Per una teoria politica a fondamento dei diritti animali, Donaldson e Kymlicka 2011.

²⁴ Shyam 2015.

²⁵ Futhazar 2020.

²⁶ Peters 2020b.

qualche distinguo, la legittimità del divieto, anche sulla base della considerazione della ‘eccezione della moralità pubblica’ invocata dall’Unione Europea²⁷.

Nell’ambito del *global animal law*, dunque, la *public morals exception* può essere riguardata come uno strumento utile a proibire l’importazione di beni prodotti utilizzando metodi ritenuti crudeli nei confronti degli animali, tutelando in questo modo, in via mediata, il benessere degli animali.

Grazie all’esame del livello internazionale del diritto animale globale, così condotto, gli studiosi riescono ad evidenziare sia *patterns*, modelli o schemi comuni di azione e intervento normativi, che *gaps*, vuoti di tutela. Entrambi possono essere di ispirazione, e fornire argomenti utili per sviluppare meglio la normativa, a tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella produzione delle norme di diritto animale globale, siano essi parlamenti, governi, istituzioni internazionali, imprese, o corpi della società civile (i quali spesso agiscono a livello transnazionale e in collaborazione con agenzie governative).

Sotto questo profilo, i risultati dei *global animal law studies* possono contribuire ad aumentare la consapevolezza dei *law and policy makers*: da un lato, circa la specificità del proprio ruolo, delle dinamiche di funzionamento che li caratterizzano e delle potenzialità e limiti del loro intervento; dall’altro, circa l’immane, profonda, problematica interconnessione tra i processi regolatori messi in atto da ciascuno di essi, la quale risulta ad oggi particolarmente povera di margini e strumenti per una integrazione organicamente efficace.

La rilevanza politica di tali studi, in termini di monitoraggio della normativa vigente e supporto alla programmazione di interventi futuri, emerge con particolare nitore riprendendo i tre *trends* evidenziati poco sopra. Quanto alla costituzionalizzazione della tutela degli animali, occorre osservare come, per quanto innovative, le relative clausole costituzionali abbiano sinora dispiegato modesti effetti dal punto di vista legale, e non abbiano ancora determinato significative differenze di trattamento dal punto di vista pratico²⁸.

Invece, la tensione verso il riconoscimento di una soggettività e personalità animali sembra aver già prodotto qualche risultato concreto, grazie all’efficace ricorso, da parte dei difensori degli interessi degli animali, a istituti e

²⁷ Ai membri della *World Trade Organization* è infatti consentito sottrarsi agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla stessa se le misure adottate in violazione degli accordi internazionali sono giustificate dalla necessità di salvaguardare la moralità pubblica, da intendersi come l’attuazione pratica dei principi morali diffusi e condivisi in una comunità, secondo il senso comune di correttezza, costumatezza, decenza, morigeratezza, equità. Per un approfondimento sulla dottrina della moralità pubblica nell’ambito del commercio internazionale, con specifico riferimento anche al caso citato, Serpin 2019.

²⁸ Rescigno 2023.

categorie provenienti dalla teoria, dalla pratica e dalla normativa dei diritti umani, rielaborati in modo da risultare conferenti²⁹.

Ad esempio, in alcuni (sporadici) casi di *strategic litigation* di successo è accaduto che animali come scimmie ed orsi siano stati rilasciati dagli zoo a seguito dell'invocazione dell'*Habeas Corpus*, il complesso di norme e istituti che garantiscono, negli stati di diritto, la libertà personale del cittadino contro l'ingiusta detenzione³⁰.

Tutto ciò evidenzia come gli studi di diritto animale globale, specialmente se rivolti al tema dei 'diritti degli animali', possano essere sfruttati sia per guidare riforme legislative, che inaugurare orientamenti giurisprudenziali innovativi, con particolari effetti di sicuro e immediato impatto ordinamentale nei paesi di *common law*, dove vige il vincolo del precedente.

A scanso di fraintendimenti, vale la pena però precisare quanto gli studiosi della materia siano consapevoli della necessità di mantenere un sano equilibrio tra il puro specismo che non considera l'animalità degli esseri umani, né l'umanità degli esseri animali, e l'ingenuo universalismo che non riesce a vedere differenza alcuna, in termini giuridici e morali, tra, ad esempio, insetti e mammiferi: fosse anche ammessa la sussistenza di veri e propri diritti degli animali, si renderebbe necessario, per la scienza giuridica, individuare di quali diritti si tratterebbe e per quali animali, precisando secondo quali criteri ed in base a quali ragioni si effettuerebbero le distinzioni ritenute opportune³¹.

Queste ultime considerazioni aprono le porte alle prospettive di sviluppo degli studi e delle ricerche di diritto animale globale, sia in direzione intra-disciplinare che in direzione trans- e interdisciplinare. Dato che la situazione in molte regioni del mondo è poco o per nulla conosciuta, da più parti si riconosce la necessità di approfondire la conoscenza del diritto animale dal punto di vista della comparazione giuridica, sia in senso orizzontale tra ordinamenti di pari livello, sia in senso verticale tra ordinamenti tra loro gerarchicamente correlati. Inoltre, si auspica l'incremento della ricerca empirica, per collegare maggiormente il diritto animale alle conoscenze della biologia e di altre scienze naturali. Infine, ci si attende un ulteriore sviluppo delle relazioni tra il diritto animale e le scienze umane e sociali, affinché si formi una sensibilità attenta ai problemi interculturali che, ad esempio, stanno portando allo sviluppo di forme di resistenza verso *standards* particolarmente elevati di benessere animale, in alcune parti del mondo.

²⁹ Sparks 2020, Stucki 2020, Peters 2020b.

³⁰ Peters 2020b, 110 ss.

³¹ Per una teoria politica giustificativa di regimi di diritti e tutele differenziati, Donaldson e Kymlicka 2011.

3. Il diritto animale globale come segno dei tempi

L'emergere del diritto animale globale è un segno dei tempi. Da esso traspaiono molte delle dinamiche, tensioni e trasformazioni tipiche del diritto e della società contemporanei. Non sarebbe infatti possibile comprendere la nozione di diritto animale globale senza considerare la complessità del contesto in cui è nato e va sviluppandosi, data dal confluire di fenomeni quali la globalizzazione e la crescente interconnessione planetaria, a cui si aggiungono la crisi dello stato nazionale e del sistema tradizionale delle fonti del diritto, la metamorfosi dei processi nomopoietici da accentrati a diffusi, la secolarizzazione³², l'avvento della tecno-scienza.

Dal punto di vista degli studi giusfilosofici, il diritto animale globale può essere portato come riprova del lavoro della contemporaneità su (almeno) due fronti del 'darsi' del diritto, con riflessioni e interrogativi alquanto provocatorie e 'scandalosi' per il giurista tradizionale, ancorato all'immagine del giuridico che la modernità occidentale ha costruito e restituito al mondo.

Il primo fronte coinvolge il rapporto tra diritto e spazio, e considera come la contemporaneità spinga a caratterizzare in metamorfici termini (a)spaziali il principio di territorialità. Si pensi, difatti, a come il monopolio normativo dello stato entro i propri confini nazionali sia ormai irrimediabilmente perduto, a come la globalizzazione giuridica imponga di ripensare ed espandere le dimensioni della spazialità giuridica, a come la ibridazione tra norma giuridica e norma tecnica (anche nel campo del ciberspazio -attraverso l'avvento della *lex informatica*-)³³ sfidi al superamento di una concezione fisica della spazialità.

Sotto questo profilo, nel diritto animale globale spicca, da una parte, il richiamo alla universalità dei diritti umani, compiuto non solo per far superare al diritto le barriere dello spazio e del tempo (seppure in maniera alquanto problematica nel contesto del pensiero postmoderno e secolarizzato), ma anche proprio per espandere questi stessi diritti agli esseri *non* umani, abitando altri spazi ed altri livelli vitali³⁴.

Dall'altra, si guardi a come il diritto animale globale si concepisca in forza della globalizzazione del diritto e dei diritti, rispecchiandosi anche in alcune peculiari determinazioni di questa, studiate in particolare dalla dottrina comparatistica³⁵: la circolazione planetaria di particolari modelli ordinamentali

³² Cavalla 2022.

³³ Maestri 2015.

³⁴ Sparks 2020, Stucki 2020, Peters 2020b.

³⁵ Francavilla 2012.

o dottrine giuridiche, e la ibridazione su scala planetaria di tradizioni legali differenti, quali, ad esempio, *common law* e *civil law*³⁶.

Il secondo fronte di riflessione coinvolge il rapporto tra diritto e scienza. Si è visto, infatti, che importanza rivesta il contributo del sapere scientifico al dibattito teorico, filosofico e giuridico nell'ambito degli studi di diritto animale globale. Questa attenzione risulta ancora più doverosa se si considera il recente avanzare delle nozioni di *one health* e *one welfare*, che, nate in ambito scientifico, stanno riformulando temi e problemi legati alla salute e al benessere animali, anche in connessione col diritto animale globale, nell'ambito del quale cominciano a stagliarsi come veri e propri *ideali politici*.

Il più risalente concetto di *one health* (traducibile con 'un'unica salute')³⁷ e quello di *one welfare* (traducibile con 'un unico benessere')³⁸, sviluppatosi in via complementare ed estensiva al primo, sono degli approcci scientifici di tipo collaborativo, multisettoriali e transdisciplinari, che, studiando interventi a livello locale e globale, puntano a ottimizzare in maniera integrata le condizioni di salute e benessere di tutti gli esseri viventi, sulla base del

³⁶ In passato si considerava notorio che nella *common law* il formante più incisivo nella produzione del diritto fosse quello giurisprudenziale, mentre nella *civil law* si considerava che tale ruolo fosse esercitato dal diritto di origine legislativa (non vigendo, all'interno di tali ultimi ordinamenti, il vincolo del precedente giudiziario). Recentemente, invece, si osserva un avvicinamento tra i due sistemi, dato dalla sempre maggiore rilevanza che la *statute law* riveste anche negli ordinamenti di *common law*, cui corrisponde negli ordinamenti di *civil law* la presa d'atto della forza che è in grado di esercitare la giurisprudenza nella determinazione delle norme. Ciò porta a sfumare anche la nettezza della distinzione, che pure è stata avanzata in seno agli studi di diritto animale (Shyam 2015), circa la predilezione, quali strumenti di riforma giuridica della condizione e dello *status* degli animali, delle riforme legislative in seno ai paesi di *civil law*, e della *strategic litigation* in seno ai paesi di *common law*.

³⁷ L'approccio *one health*, ad esempio, è utile per individuare, prevenire e gestire rischi epidemiologici e minacce sanitarie, come quelle e quelli i derivanti dalle zoonosi, le malattie causate da agenti trasmessi, per via diretta o indiretta, dagli animali all'uomo. Un ambiente sano favorisce la salute degli animali, che a sua volta favorisce la salute dell'uomo (Atlas e Maloy 2014).

³⁸ L'approccio *one welfare*, dal canto suo, può essere utile, ad esempio, per investigare in senso transdisciplinare il collegamento tra la violenza tra esseri umani e l'*animal abuse*, che può essere qui definito come "*any act that contributes to the pain or death of an animal or that otherwise threatens the welfare of an animal*" (Agnew 1998, 179).

⁵i è infatti da tempo osservato che l'*animal abuse*, in particolare sugli animali d'affezione, può fungere da indicatore o precursore di situazioni di disagio sociale nell'uomo, se non addirittura di violenze familiari e/o altre forme di criminalità. Ciò ha fornito sia un interessante campo di indagine empirica e sviluppo teorico agli studi criminologici, sia un'opportunità di applicazione pratica dei risultati di tali ricerche alla politica sociale, per costruire "*a safer and less violent world for all of its inhabitants—human and animal*" (Flynn 2011, 468).

Per un diverso approfondimento, pur sempre collegato all'approccio *one welfare*, circa la configurabilità di un *genetic abuse* in riferimento alle pratiche di allevamento selettivo degli animali d'affezione, Contalbrigo, Mutinelli, Normando 2023.

riconoscimento della interconnessione biologica tra uomini, animali e il loro ambiente naturale.

L'evento catastrofico della pandemia da Covid-19 esplosa nel 2019/2020 ha contribuito a ribadire la legittimità e l'utilità di una tale prospettiva scientifica. Vi è stato chi ha sostenuto che il passaggio del coronavirus dal pipistrello, all'animale che ne è stato ospite intermedio, fino all'uomo, possa essere stato occasionato dai mercati cinesi di animali selvatici, in cui individui delle più varie specie sono tenuti in a dir poco precarie condizioni igienico-sanitarie, a stretto contatto gli uni con gli altri, in promiscuità con l'uomo, per essere venduti soprattutto a scopo alimentare e/o per la fabbricazione di prodotti usati nella farmacopea tradizionale³⁹.

È riconosciuto quindi come il traffico e il consumo di animali selvatici in Cina così come in altre regioni del mondo, compiuti illegalmente o comunque in spregio agli *standards* minimi di *animal health* e *animal welfare*, oltre che rappresentare una grave minaccia per la biodiversità, determinino rischi significativi di *spillover* zoonotici che andrebbero urgentemente combattuti, anche, fra gli altri, con gli strumenti del diritto animale globale⁴⁰.

Lo speciale rapporto che quest'ultimo intrattiene con le scienze naturali appare, dunque, costitutivo, e, perciò, senz'altro meritevole di essere approfondito, in particolare perché restano da indagare forme, dinamiche, criteri e limiti della ricezione del sapere scientifico in questo specifico contesto.

In via generale, infatti, va notato come il rapporto tra diritto e scienza sia tutt'altro che aporetico, soprattutto se si abbandona la ingenua concezione, di stampo positivista, della scienza come mera (quasi autoevidente) descrizione della realtà, fondata su superate concezioni corrispondentiste della verità.

L'ingresso del sapere scientifico nei 'luoghi' del diritto, siano essi testi normativi come leggi o trattati (che recepiscono concetti o termini scientifici nelle norme cd. *opache*)⁴¹, sentenze rese a termine di processi (in cui si siano discusse teorie o dati scientifici, ad esempio per l'acquisizione di prove)⁴², o teorie/dottrine giuridiche basate su assunti scientifici (si pensi alle teorie della causalità nella determinazione del nesso tra danno ed evento)⁴³, non può che implicare una sorta di 'traduzione' o 'trasformazione' epistemologica, che va riguardata con cura⁴⁴.

³⁹ Worobey *et al.* 2022.

⁴⁰ Per un approfondimento sul regime giuridico cui è sottoposto il traffico di animali selvatici in Cina, Chang 2020.

⁴¹ Canale 2015.

⁴² Haack 2015, Jasanoff 2001.

⁴³ Haack 2015.

⁴⁴ Fuselli 2008, Fuselli 2022.

Va riconosciuto che il sapere specialistico, tecnico-scientifico, in tanto entra nel mondo del diritto in quanto vi compare come *opinione qualificata*, consolidata, che si è sì costruita in modo sperimentale (e quindi in un contesto rigidamente determinato e ristretto, all'interno di specifiche ricostruzioni teoriche), ma che in sede giuridica viene esposto a istanze extrasperimentali. Di qui la necessità di una adeguata riflessione sulla commensurabilità tra queste due forme di sapere, che non può non coinvolgere anche le operazioni epistemologiche ed ermeneutiche e i criteri che, a monte, consentono di qualificare un certo sapere come scientifico e di integrarlo come tale in contesti giuridici⁴⁵.

In chiusura di contributo, sulla scorta di questi pensieri, spingendosi verso una ultima provocazione, si può arrivare a domandarsi se l'ibridazione fra diritto e scienza di cui si fa latore, in varie forme⁴⁶, il diritto animale globale sia in grado di aprire a una prospettiva alquanto sorprendente: la possibile entropia, fusione, con-fusione tra 'ecosistemi' naturali ed 'ecosistemi' sociali (umani e non!), tra le strutture ed espressioni proprie della normatività degli uni e quelle degli altri⁴⁷.

Per la verità, una simile entropia non è del tutto nuova al pensiero giuridico occidentale, dove è già comparsa sotto forma di giusnaturalismo. Tuttavia, in questo caso, si esprimerebbe attraverso caratteri di rottura radicale con quell'orizzonte culturale: si tratterebbe, infatti, di una concezione della normatività totalmente secolarizzata e, soprattutto, non antropocentrica.

Come si è cercato sin qui di dimostrare, dunque, il diritto animale globale è un interessante tentativo di reazione alle sfide ecologiche, economiche, giuridiche e politiche della contemporaneità, che è in grado di stimolare molte più domande di quelle alle quali si propone di rispondere, forse e soprattutto sul piano metagiuridico.

Riferimenti bibliografici

Agnew, Robert. 1998. "The causes of animal abuse: a social-psychological analysis". *Journal of Theoretical Criminology*, 2(2): 177–209.

Atlas, Ronald M., Stanley Maloy. 2014. *One health: people, animals, and the environment*. Washington, DC: ASM Press.

⁴⁵ Fuselli 2008, Fuselli 2022, Sarra 2015, Sarra 2020.

⁴⁶ Alla forma più generale di commistione fra il sapere giuridico e il sapere scientifico sulla natura, di cui si è appena parlato, si può menzionare la forma più puntuale della ibridazione della norma giuridica con la norma tecnico-scientifica, resasi, quest'ultima, portatrice delle leggi scientifiche di copertura (le leggi naturali) nel contesto giuridico. Questo secondo fenomeno, sebbene ben riconoscibile nel diritto animale globale, non è ancora massivo.

⁴⁷ Per un approfondimento sulla normatività nel (e del) mondo animale, Lorini e Loi 2023.

- Brett, Annabel. 2020. "Rights of and Over Animals in the *ius naturae et gentium* (Sixteenth and Seventeenth Centuries)". In *Studies in Global Animal Law*, edited by Anne Peters, 17-24. Berlin: Springer Open.
- Canale, Damiano. 2015. "Norme opache: il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico". *Rivista di filosofia del diritto*, 4(numero speciale): 93-123.
- Castignone, Silvana, Luigi Lombardi Vallauri (a cura di). 2012. *La questione animale*. In *Trattato di Biodiritto*, diretto da Stefano Rodotà, Paolo Zatti. Milano: Giuffrè.
- Cavalla, Francesco. 2022. "Il diritto dopo la secolarizzazione". In *Al Principio. Invito alla Filosofia del Diritto*, a cura di Stefano Fuselli, Paolo Moro, 419-453. Milano: FrancoAngeli.
- Chang, Jiwen. 2020. "China's Legal Response to Trafficking in Wild Animals: The Relationship between International Treaties and Chinese Law". In *Studies in Global Animal Law*, edited by Anne Peters, 71-80. Berlin: Springer Open.
- Contalbrigo, Laura, Franco Mutinelli, Simona Normando. 2023. "The dark side of beauty in companion animals: can we speak about genetic abuse?". *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 5(1): 59-73.
- de Mori, Barbara. 2012. "La 'questione del benessere animale'. Dal rapporto Brambell alla 'scienza' del benessere animale". In *La questione animale*, a cura di, Silvana Castignone, Luigi Lombardi Vallauri, 93-106. Milano: Giuffrè.
- Donaldson, Sue, Will Kymlicka. 2011. *Zoopolis: a political theory of animal rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Favre, David. 2010. "Living Property: A New Status for Animals Within the Legal System". *Marquette Law Review*, 93(3): 1021-1070.
- Flynn, Clifton P. 2011. "Examining the links between animal abuse and human violence". *Crime, Law and Social Change*, 55: 453-468.
- Francavilla, Domenico. 2012. "Comparare il diritto degli animali". In *La questione animale*, a cura di Silvana Castignone, Luigi Lombardi Vallauri, 823-868. Milano: Giuffrè.
- Fraser, David. 2005. *Animal welfare and the intensification of animal production: An alternative interpretation*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fraser, David. 2008. *Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Fuselli, Stefano. 2008. *Apparenze. Accertamento giudiziale e prova scientifica*. Milano: FrancoAngeli.

- Fuselli, Stefano. 2022. *La verità nel processo. Percorsi di logica ed epistemologia*. Milano: FrancoAngeli.
- Futhazar, Guillaume. 2020. "Biodiversity, Species Protection, and Animal Welfare Under International Law". In *Studies in Global Animal Law*, edited by Anne Peters, 95-108. Berlin: Springer Open.
- Gasparin, Matteo. 2012. "La dicotomia 'persona - cosa' e gli animali". In *La questione animale*, a cura di Silvana Castignone, Luigi Lombardi Vallauri, 295-308. Milano: Giuffrè.
- Haack, Susan. 2015. *Legalizzare l'epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto*. Milano: EGEA.
- Jasanoff, Sheila. 2001. *La scienza davanti ai giudici: la regolazione giuridica della scienza in America*. Milano: Giuffrè.
- Johnson, L. Syd M., Andrew Fenton, Adam Shriver (edited by). 2020. *Neuroethics and Nonhuman Animals*. Cham: Springer International Publishing.
- Kalof, Linda (edited by). 2017. *The Oxford Handbook of Animal Studies*. New York: Oxford University Press.
- Lorini, Giuseppe, Andrea Loi. 2023. "Oltre l'umano: la giustizia nel mondo animale". *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 5(1): 75-101.
- Maestri, Enrico. 2015. *Lex informatica. Diritto, persona e potere nell'era del cyberspazio*. Napoli: ESI.
- Peters, Anne. 2016. "Global Animal Law: What It Is and Why We Need It". *Transnational Environmental Law*, 5(1): 9-23.
- Peters 2020 = Peters, Anne (edited by). 2020. *Studies in Global Animal Law*. Berlin: Springer Open.
- Peters 2020a = Peters, Anne, 2020. "Introduction". In *Studies in Global Animal Law*, edited by Anne Peters, 1-13. Berlin: Springer Open.
- Peters 2020b = Peters, Anne, 2020. "Toward International Animal Rights". In *Studies in Global Animal Law*, edited by Anne Peters, 109-120. Berlin: Springer Open.
- Pinillos, Rebeca García (edited by). 2018. *One welfare: a framework to improve animal welfare and human well-being*. Wallingford: CABI.
- Rescigno, Francesca. 2023. "The Entrance of Animal Beings in the Italian Constitution. The Still Incomplete Path of Animal Subjectivity". *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 5(1): 21-41.
- Ritvo, Harriet. 2007. "On the Animal Turn." *Daedalus*, 136(4): 118-122.

- Sarra, Claudio. 2015. “‘Consumatori di scienza’. Il problema della incommensurabilità nell’uso giudiziale del sapere scientifico”. In *Homo Oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nei reati economici*, a cura di Riccardo Borsari, Luca Sammiceli, Claudio Sarra, 159-184. Padova: Padova University Press.
- Sarra, Claudio. 2020. “Scoprire l’incommensurabile”. In *Diritto, Metodologia e Composizione del Conflitto*, a cura di Claudio Sarra, Federico Reggio, 219-248. Padova: Primiceri.
- Segat, Marco. 2023. “La protezione della fauna selvatica nel Codice dell’Ambiente”. *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 5(1): 43-57.
- Serpin, Pelin. 2019. “The Public Morals Exception After the WTO Seal Products Dispute: Has the Exception Swallowed the Rules?”. *Columbia Business Law Review*, 2016(1): 217–251.
- Shyam, Geeta, 2015. “The Legal Status of Animals: The World Rethinks its Position”. *Alternative Law Journal*, 40(4): 266-270.
- Singer, Peter. 1990. *Animal Liberation*. New York : New York Review of Books.
- Spaemann, Robert. 2005. *Persone. Sulla differenza tra ‘qualcosa’ e ‘qualcuno’*. Roma-Bari: Laterza.
- Sparks, Tom. 2020. “Protection of Animals Through Human Rights: The Case-Law of the European Court of Human Rights”. In *Studies in Global Animal Law*, edited by Anne Peters, 153-171. Berlin: Springer Open.
- Stucki, Saskia. 2020. “(Certified) Humane Violence? Animal Production, the Ambivalence of Humanizing the Inhumane, and What International Humanitarian Law Has to Do with It”. In *Studies in Global Animal Law*, edited by Anne Peters, 121-131. Berlin: Springer Open.
- Vapnek, Jessica, Megan Chapman. 2010. *Legislative and regulatory options for animal welfare*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Worobey, Michael, *et al.* 2022. “The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic”. *Science*, 377(6609): 951-959.